



## **CLUB PESCATORI A MOSCA TICINO STATUTI EDIZIONE 2022**

### **STATUTI**

#### **I. Denominazione, sede e scopo**

- Art. 1 Sotto la denominazione “Club Pescatori a mosca Ticino” è stata fondata una Società ai sensi degli articoli da 60 a 70 del Codice Civile Svizzero.
- Art. 2 Sede della Società è il domicilio del Presidente.
- Art. 3 Gli scopi della Società sono:
- a) L’incremento della pesca a mosca con coda di topo quale pesca sportiva.
  - b) La difesa degli interessi della pesca a mosca e dei pescatori a mosca in particolare, nonché della pesca sportiva in generale.
  - c) La creazione e il mantenimento dei contatti con associazioni simili in Svizzera e all’estero.
  - d) La divulgazione della pesca a mosca con coda di topo.
  - e) L’acquicoltura e l’itticoltura.
- Art. 4 La Società è apolitica e aconfessionale.

#### **II. Dei Soci**

- Art. 5 La qualità di socio si acquisisce con il pagamento della tassa sociale annua.
- Art. 6 La qualità di socio implica il rispetto degli altri soci, degli statuti e delle vigenti regole della pesca.
- Art. 7 Persone che, per opere o benemeritenze a favore della Società, ne siano state trovate degne, possono venir nominate a Soci Onorari. La nomina viene fatta dall’Assemblea Generale su proposta del Comitato.
- Art. 8 La qualità di socio decade:
- a) Con le dimissioni od il decesso.

- b) Con il mancato pagamento della tassa sociale da oltre 15 mesi.
- c) Con l'espulsione per gravi motivi. Questa è decisa dal Comitato, dopo aver sentito l'interessato. Contro la decisione di espulsione è data facoltà di ricorso all'assemblea generale che deciderà a maggioranza dei soci presenti definitivamente.

### **III. Organizzazione**

Art. 10 Gli organi della Società sono:

- a) L'assemblea Generale
- b) Il Comitato
- c) Le eventuali Commissioni
- d) I revisori dei conti.

#### **A. L'assemblea Generale**

- Art. 11 L'assemblea generale Ordinaria viene convocata annualmente. Il Comitato decide data e luogo della stessa e rilascia gli inviti con almeno tre settimane di anticipo.
- Art. 12 Assemblee generali straordinarie vengono convocate qualora il Comitato ne senta la necessità o qualora almeno 1/5 dei Soci lo richieda per iscritto specificandone i motivi.
- Art. 13
- a) L'Assemblea Generale Ordinaria può deliberare qualora almeno 1/5 dei Soci sia presente.
  - b) In caso di riconvocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria con le medesime trattande per mancanza del numero regolamentare dei Soci, la stessa avrà valore qualunque sia il numero dei partecipanti.
  - c) L'assemblea Generale straordinaria può deliberare qualunque sia il numero dei presenti.
- Art. 14 L'Assemblea Generale decide in tutte le votazioni alla maggioranza semplice dei voti dei presenti, riservate le disposizioni di cui all'Art. 8, lettera c) e Art. 23. In caso di parità decide il voto del Presidente.
- Art. 15 All'Assemblea Generale spetta in particolare:
- a) L'approvazione e la modifica degli Statuti,
  - b) Lo scarico al Comitato uscente,
  - c) La nomina del nuovo Presidente e del Comitato,
  - d) Fissare le tasse d'ammissione alla Società e le quote annuali dei Soci,
  - e) La decisione su ricorsi ed espulsioni,
  - f) La nomina dei Soci Onorari,
  - g) La designazione dei membri del Comitato autorizzati a firmare per la Società e il modo di firma.
- Art. 16 Le decisioni sono ammesse soltanto per le trattande in programma e che possano essere state esaminate dal Comitato, per cui le richieste di trattande eventuali devono venir presentate al

Comitato per iscritto almeno cinque settimane prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

## **B. Il Comitato**

Art. 17 Il Comitato si compone di 7 membri rieleggibili e nominati ogni due anni.

Art. 18 Al Comitato spetta in particolare:

- a) La salvaguardia degli interessi della società,
- b) La rappresentanza della Società verso terzi,
- c) La Contabilità e la Segreteria,
- d) L'ammissione di membri, sotto riserva della decisione dell'Assemblea Generale, e l'espulsione,
- e) La supervisione del lavoro delle Commissioni.

## **C. Le Commissioni**

- Art. 19
- a) Commissioni possono venir nominate dal Comitato per mansioni particolari. Esse si compongono di almeno tre membri dei quali, di regola, almeno uno facente parte del Comitato.
  - b) Il Comitato può ricorrere a perizie di terzi compatibilmente alle necessità ed alle possibilità finanziarie della Società.

## **IV. Finanziamento e Anno Sociale**

Art. 20 Le entrate della Società si compongono di:

- a) Quote annue dei Soci,
- b) Introiti da prestazioni per terzi,
- c) Quote di simpatizzanti (Enti o privati),
- d) Eventuali sussidi.

Il Comitato può disporre annualmente di un importo pari al 5% della liquidità sociale fino a CHF. 1'500.00 annui, per sostenere attività interne o esterne alla Società riguardanti la promozione della pesca a mosca.

Art. 21 Quale anno Sociale vale l'anno civile (1.1 - 31.12)

## **V. Responsabilità**

Art. 22 Per debiti della Società risponde unicamente il patrimonio sociale.

- Art. 23 Lo scioglimento della Società viene deciso dall'Assemblea Generale alla maggioranza dei 2/3 dei Soci iscritti alla Società. Per votazioni sullo scioglimento della Società è ammesso il voto per corrispondenza.
- Art. 24 Una eventuale rimanenza del Patrimonio Sociale dopo lo scioglimento dovrà venire utilizzata per interessi utili alla pesca sportiva.

Questi Statuti sono stati approvati dall'Assemblea Costituente il 30 Marzo 1977 e le modifiche agli Art. 5, 6, 8, 15, 16 e 20 dall'Assemblea Generale del 27 agosto 2022.

Per i membri fondatori:

Riccardo Bärlocher, Presidente  
Mario Chiari e  
Teodoro Wettstein, membri di Comitato.

Per le modifiche 2022:

Mauro Guidali, Presidente  
Marco Pollini, segretario  
Giuseppe Coluccia, cassiere  
Luca Valli, membro di Comitato  
Davide Gatti, membro di Comitato  
Cristian Ottonetti, membro di Comitato  
Matteo Roncoroni, membro di Comitato ad interim